

XIV legislatura

A.S. 3793:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, recante misure
urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della pubblica
amministrazione"**

(Approvato dalla Camera dei Deputati)

Febbraio 2006

n. 192



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Maria Laura D'Onofrio
dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa.....	1
Articolo 1 (<i>Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione</i>).....	1
Articolo 3- <i>bis</i> (<i>Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>).....	2
Articolo 5 (<i>Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana</i>).....	5
Articolo 5- <i>bis</i> (<i>Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale</i>).....	7
Articolo 6 (<i>Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità</i>).....	8
Articolo 7 (<i>Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68</i>).....	9
Articolo 9 (<i>Agevolazione della mobilità volontaria</i>).....	10
Articolo 17 (<i>Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti</i>).....	10
Articolo 18 (<i>Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.</i>).....	11
Articolo 28 (<i>Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL</i>).....	12
Articolo 30 (<i>Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera</i>).....	13
Articolo 31 (<i>Sistema di trasporto ad impianti fissi</i>).....	15
Articolo 34- <i>ter</i> (<i>Utilizzazione di somme</i>).....	15
Articolo 34- <i>quater</i> (<i>Tutela del risparmio</i>).....	16
Articolo 34- <i>quinquies</i> (<i>Disposizioni di semplificazione in materia edilizia</i>).....	17
Articolo 34- <i>sexies</i> (<i>Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo</i>).....	19
Articolo 34- <i>septies</i> (<i>Disposizioni concernenti le autorità portuali</i>).....	20
Articolo 34- <i>octies</i> (<i>Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88</i>).....	21

Premessa

Il provvedimento è accompagnato da una RT, riferita al testo presentato alla Camera dei Deputati. Di seguito vengono esaminate le sole disposizioni rilevanti per i profili di competenza.

Articolo 1

(Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione)

Il comma 1 istituisce il Comitato interministeriale di indirizzo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui sono attribuite le attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246¹. I componenti del Comitato saranno individuati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e potranno essere invitati a partecipare alle sue riunioni anche altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. La Camera dei Deputati, in sede di conversione del decreto-legge, ha espressamente previsto che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 2 e 3 stabiliscono che, entro il 31 marzo di ogni anno, il citato Comitato elabori un piano per il perseguimento, nell'anno successivo, degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione, verificandone altresì, durante l'anno, lo stato di realizzazione con obblighi di pubblicità ogni sei mesi. Il Comitato svolge inoltre funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione.

La RT non esamina le disposizioni indicate.

¹ Recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005".

Al riguardo, pur rilevata l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza degli oneri e ricordando le assicurazioni fornite in merito dal rappresentante del Governo², sarebbe comunque opportuna l'esplicitazione delle modalità concrete mediante le quali si intende garantire effettivamente la neutralità finanziaria dell'istituzione e del funzionamento del nuovo Comitato rispetto alle risorse previste dalla legislazione vigente.

Il comma 6 stabilisce che il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 1 in esame si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-*duodecies*, del citato decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, assumendo, quest'ultima, la denominazione di: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione».

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3-bis

(Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

Il presente articolo modifica la recente disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 137, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio c.a., l'esonero dal pagamento dell'imposta (IRPEF o IRES e relative addizionali) a debito o dalla richiesta di rimborso dell'imposta a credito, per gli importi non superiori a 12 euro; veniva applicato il medesimo limite anche per le dichiarazioni presentate con modello "730"³ e

² Ad osservazioni analoghe formulate dal relatore nel corso della discussione dell'A.C. 6259 presso la V Commissione della Camera dei Deputati in ordine alla partecipazione di nuovi soggetti al detto Comitato, il rappresentante del Governo ha depositato agli atti una nota del Dipartimento della funzione pubblica da cui emergerebbe che anche la partecipazione al Comitato in parola di rappresentanti di regioni ed enti locali, nonché di associazioni di categoria avverrebbe sempre "nella svolgimento di attività di natura istituzionale ... ed analogo discorso vale per la previsione di modalità stabili di consultazione con le organizzazioni rappresentative". La nota aggiunge poi che la partecipazione di esperti ed operatori appartenenti alla P.A. e la stessa nomina di un referente presso ciascuna amministrazione sostanzierebbe l'adozione di uno schema già collaudato per altri comitati, per cui non si determinerebbero oneri aggiuntivi per l'erario. cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 gennaio 2006, pag. 64.

³ Al riguardo si rammenta che, precedentemente alla norma di cui alla citata legge finanziaria 2006, per le dichiarazioni presentate con modello 730 non era previsto alcun minimo di versamento di imposta o di richiesta di rimborso di imposta a credito, con la conseguenza che si trattenevano o si rimborsavano anche importi di pochi euro.

per queste, nel caso venissero comunque presentate, non era dovuto alcun compenso, a carico del bilancio dello Stato, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto di imposta.

La modifica in esame, contenuta nel comma 1, riguarda essenzialmente la delimitazione dei casi in cui non viene previsto il compenso a coloro che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta.

In particolare, è previsto che per le dichiarazioni modello "730" dei contribuenti che risultano in una delle condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 1, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, non sia dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato, fatto salvo il caso in cui dalla dichiarazione emerga un importo a credito o a debito di imposta superiore a dodici euro, per ciascuna imposta o addizionale.

Viene inoltre esplicitamente abrogato l'articolo 2 della legge n. 121 del 1986, in cui nella lettera a) erano previsti i vecchi limiti di esonero dal pagamento o dalla richiesta di rimborso dell'imposta, pari a lire 20.000 per le dichiarazioni IRPEF o IRPEG o ILOR, mentre nella lettera b) erano previsti per gli stessi importi, comprensivi delle soprattasse e degli interessi, la non iscrizione a ruolo e il mancato rimborso.

Il comma 2 autorizza al riguardo la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, coprendo l'onere mediante l'utilizzo del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione dell'onere conseguente alla delimitazione della casistica in cui non viene previsto il compenso a coloro che prestano assistenza fiscale o ai sostituti di imposta è stata indicata dal rappresentante del Tesoro nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati⁴.

Non è possibile peraltro verificare l'effettiva congruità dell'autorizzazione di spesa disposta, in mancanza di una RT che fornisca dati relativi al numero di soggetti che presentano i requisiti di esonero dall'invio della dichiarazione 730 nonché della stima del numero di soggetti che si trovano nella condizione di pagare ovvero ottenere rimborsi superiori ai citati 12 euro.

⁴ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 febbraio 2006, pag. 5.

Occorre al riguardo evidenziare che la modifica in esame comporta un incentivo per coloro che effettuano assistenza fiscale (in particolare soggetti privati ed esterni al sostituto di imposta) alla presentazione dei modelli di dichiarazione 730 per i quali, alla luce della nuova normativa, diviene conveniente la compilazione e l'invio anche al solo fine di conseguire il compenso erogato dallo Stato.

Infatti, occorre evidenziare che la precedente normativa non opera alcuna distinzione, ai fini del compenso, della posizione del contribuente, ossia se il contribuente si trovi in una delle posizioni di esonero di cui al citato articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 o meno, essendo rilevante solamente l'ammontare della sua posizione di credito/debito (se cioè è superiore o inferiore a 12 euro).

Pertanto, sarebbe opportuno acquisire, al fine di definire la congruità dell'autorizzazione di spesa, la stima del maggior numero di dichiarazioni che si prevede saranno presentate, atteso che l'onere stimato sarebbe in grado di coprire circa 70.000⁵ nuovi invii di dichiarazioni 730.

Ulteriore elemento di riflessione viene ricondotto all'abrogazione del citato articolo 2 della legge n. 121 del 1986, con riferimento al contenuto della lettera b).

Infatti, si evince, ad una prima interpretazione, che saranno possibili, alla luce della presente normativa, iscrizioni a ruolo e rimborsi per qualunque ammontare, essendo stata abrogata la disposizione che ne riconduceva l'ammontare minimo alle citate lire 20.000 (euro 10,33).

Tale osservazione comporta pertanto la possibilità di un proliferare di accertamenti inviati anche per importi di limitata entità, eventualmente foriera di oneri per l'erario in una analisi di rapporto costi/benefici.

Sarebbe pertanto opportuno conoscere se il Governo, nella stima dell'autorizzazione di spesa, abbia tenuto conto anche di eventuali effetti finanziari legati alla maggiore attività accertatrice.

⁵ L'ammontare è dato dalla seguente operazione: $1.000.000/14,33$. Si rammenta che il divisore è l'ammontare del compenso che lo Stato eroga ai centri di assistenza fiscale; per i sostituti di imposta, l'ammontare scende a 11,46 euro.

Articolo 5

(Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana)

L'articolo prevede la proroga, per l'intero anno 2006, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa italiana, stabilendo che, alla copertura del relativo onere, si provveda con le ordinarie dotazioni finanziarie dell'ente "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato". Ai conseguenti effetti finanziari su indebitamento e fabbisogno si fa fronte con la riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge finanziaria 2006⁶, relativo al Fondo per l'innovazione tecnologica.

La RT evidenzia che per lo svolgimento delle attività connesse con le convenzioni esistenti con gli enti del servizio sanitario nazionale sarebbero attualmente in essere 371 contratti scaduti il 31 dicembre 2005, 253 dei quali in posizione A2⁷, 81 in posizione B1⁸ e 37 in posizioni professionali qualificate B2 (infermieri e terapisti). Tali contratti sarebbero distribuiti su tutto il territorio nazionale e le relative posizioni, in quanto connesse ad attività temporanee di volta in volta acquisite dalle Unità della CRI, non sono ricomprese, né potrebbero esserlo, nella previsione organica di ruolo dell'ente.

La relazione precisa, altresì, che la proroga dei contratti non comporta un incremento della spesa per la CRI o per la finanza pubblica, dal momento che l'onere, quantificato complessivamente in 8.408.751,15 euro comprensivi degli oneri riflessi, risulterebbe coperto dagli introiti dei contratti di convenzione con il SSN - che riguardano il suddetto personale - ammontanti a euro 10.034.239,11. Nel computo degli oneri la medesima relazione specifica che il dato rappresenta la somma del valore tabellare del CCNL relativo al biennio economico 2004-2005 e degli oneri a carico dell'amministrazione previsti dalla normativa vigente⁹, secondo la seguente tabella:

⁶ Legge 23 dicembre 2005, n. 266. La norma appena ricordata dispone che, per l'anno 2006, le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica non possono superare l'importo complessivo di 1900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

⁷ Corrispondente alla ex IV qualifica funzionale.

⁸ Ex V qualifica funzionale.

⁹ Previdenza e Irap.

qualifica	contratti (a)	retrib. annua lorda pro capite (b)	retrib. annua lorda $c=a*b$	oneri a carico amministr. (d)	totale $c+d$
A2	253	16.909,05	4.277.989,65	1.326.176,46	5.604.166,11
B1	81	17.792,43	1.441.186,83	446.767,88	1.887.954,71
B2	37	18.911,32	699.718,84	216.912,8	916.631,64
Costo annuo complessivo					8.408.752,46

Infine, la RT sottolinea che, nella determinazione dell'importo annuo, non sono state considerate le voci relative alla retribuzione accessoria, che, di fatto, non viene corrisposta al personale in questione e che, anche ove venisse corrisposta, graverebbe sul fondo unico di ente senza aggravio di spesa per l'amministrazione.

Al riguardo, occorre chiarire se i predetti proventi abbiano carattere certo quanto all'effettiva disponibilità, anche sotto il profilo temporale, oltre che dal punto di vista quantitativo, onde essere in grado effettivamente di corrispondere alle esigenze di copertura.

Inoltre, con riferimento alla clausola di compensazione evidentemente volta a neutralizzare gli effetti finanziari in termini di aumento della spesa, sarebbe opportuno che il Governo confermasse che gli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento, coincidano con la spesa prevista dalla relazione tecnica, con riferimento all'utilizzo per finalità compensative dall'articolo 1, comma 33, della legge n. 266 del 2005, che stabiliva il livello delle erogazioni, per l'anno 2006, del Fondo per l'innovazione tecnologica. Sul piano metodologico, comunque, oltre a rilevare che la copertura appare effettuata a valere su risorse di conto capitale, andrebbe chiarito il motivo per cui per questa singola somma la copertura sia calibrata su saldi diversi da quelli di bilancio in senso stretto, adottandosi quindi la metodologia della sessione di bilancio.

Articolo 5-bis

*(Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)*

L'articolo consente la proroga, per l'intero anno 2006, dei contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Si stabilisce inoltre che alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati, non è corredato di RT.

Al riguardo, occorrono chiarimenti, sia sotto il profilo di quantificazione che della copertura, atteso che quest'ultima sembrerebbe operare a valere sulle risorse a legislazione vigente attribuite all'Agenzia, per cui sarebbe utile conoscere il grado di comprimibilità degli stanziamenti della medesima Agenzia¹⁰.

Andrebbe altresì chiarito se la disposizione in parola sia suscettibile di riverberare effetti sulla previsione di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, laddove si stabiliscono disposizioni limitative per l'utilizzo di personale a tempo determinato, da parte delle pubbliche amministrazioni, salvo alcune deroghe ed esclusioni¹¹.

¹⁰ Al riguardo si rammenta che il rappresentante del Governo ha asserito che "l'Agenzia per le ONLUS dispone delle risorse sufficienti a far fronte all'attuazione delle disposizioni" in esame (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 febbraio 2006, pag. 4).

¹¹ In particolare, si rammenta che la norma prevede che, a decorrere dall'anno 2006, tali amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato - oppure con rapporto di convenzione o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - solo entro il limite del 60% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell'anno 2003.

Articolo 6

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità)

Il comma 1 attribuisce alle regioni il compito di semplificare ed unificare le procedure relative agli accertamenti sanitari previsti dalla legge per le persone affette da disabilità ed effettuati dalle competenti Commissioni.

Il comma 2 estende agli insegnanti genitori di minori disabili l'esenzione dal divieto, previsto per la generalità dei docenti, ad esclusione degli insegnanti disabili, di chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e prima di tre anni scolastici ad altra provincia.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei Deputati, esonera dalle visite di rivedibilità le persone cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, affette da patologie stabilizzate o ingravescenti, incluse quelle affette da sindrome da talidomide. Tali patologie sono individuate con decreto ministeriale senza ulteriori oneri per lo Stato.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei Deputati, stabilisce che l'accertamento dell'invalidità civile o dell'handicap per le persone affette da patologie oncologiche viene effettuato dalle commissioni mediche delle unità sanitarie locali entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, salvo il caso in cui la commissione medica periferica eserciti la facoltà di sospenderne gli effetti per ulteriori accertamenti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare utile chiarire se l'attività di semplificazione ed unificazione delle procedure da parte delle Regioni possa essere espletata da parte di queste ultime con le ordinarie risorse presenti a legislazione vigente.

Con riferimento al venir meno del divieto di trasferimento per gli insegnanti genitori di minori disabili andrebbe chiarito se per la copertura del posto eventualmente resosi vacante per effetto del trasferimento non si possano determinare fabbisogni d'organico aggiuntivi.

Infine, si osserva che la velocizzazione della procedura per l'accertamento dell'invalidità civile o dell'handicap nelle persone affette da patologie oncologiche, pur tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo¹², sembra almeno teoricamente suscettibile di produrre aggravii d'onere laddove per lo svolgimento della stessa sia richiesto una maggiore incombenza operativa a carico delle commissioni mediche delle competenti unità sanitarie locali. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 7

(Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68)

La norma pone l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche di comunicare, semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.

La RT non considera la norma mentre la relazione illustrativa afferma che sarà realizzata un'apposita banca dati finalizzata ad assicurare il monitoraggio dei dati sull'intero territorio nazionale, specificando, altresì, che la disposizione non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, posto che la norma non prevede espressamente l'istituzione e la gestione della banca dati menzionata dalla relazione illustrativa, appaiono utili maggiori chiarimenti circa le risorse da utilizzare per la sua implementazione e il suo funzionamento. Ulteriore chiarimento appare opportuno in riferimento alla raccolta e comunicazione dei dati in parola da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte. In particolare, andrebbe evidenziato se a tali incombenze si possa far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio, valutando comunque l'opportunità di

¹² I rappresentanti del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento presso la V Commissione bilancio della Camera dei Deputati hanno affermato che la disposizione "non comporta di per sé l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri" e che "non presenta profili problematici di carattere finanziario". cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 15 febbraio 2006, pag. 36.

una specificazione del fatto che le disposizioni in parola non "comportano" nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9

(Agevolazione della mobilità volontaria)

L'articolo prevede che, al fine di agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica possa istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati informatica, con adesione volontaria.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento e delle rassicurazioni fornite nella stessa sede dal Dipartimento della Funzione pubblica circa la neutralità finanziaria della misura, per la cui implementazione ci si avvarrà "delle risorse umane e strumentali già in dotazione"¹³, nulla da osservare.

Articolo 17

(Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei Deputati, prevede la facoltà di istituire, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto.

¹³ CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 gennaio 2006, pag. 57 e pag. 65.

Tale sistema di controllo prevede il continuo flusso di dati per via telematica tra i centri di controllo, le sale operative e le apposite strutture già esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto di passeggeri e merci.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto ministeriale l'organizzazione del sistema e l'attuazione degli strumenti di connessione.

La RT non considera la norma. Nel corso dei lavori presso la Camera dei Deputati il Governo ha confermato che le presenti disposizioni potranno trovare attuazione senza determinare nuovi oneri, potendo addirittura consentire la realizzazione di risparmi di spesa.

Al riguardo, pur tenendo conto delle assicurazioni fornite dal Governo¹⁴, andrebbe comunque precisato a quali risorse si intende attingere per l'attuazione delle disposizioni e se tale circostanza non possa pregiudicare le finalizzazioni previste a legislazione vigente. Sarebbe altresì utile chiarire il fondamento della prevista possibilità che si determinino risparmi di spesa, circostanza riferita nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati.

Articolo 18

(Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding S.p.a.)

La norma, modificata dalla Camera dei Deputati, stabilisce che la Cinecittà Holding S.p.a. gestisca, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei films finanziati ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004 e dei films già finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1213 del 1965, nonché ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge n. 26 del 1994. Lo sfruttamento dei diritti è oggetto di apposita convenzione tra il predetto Ministero e la Cinecittà Holding S.p.a.. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti

¹⁴ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 gennaio 2006, pag. 57. Tale posizione è confermata altresì dalla documentazione depositata dal Ministero per le infrastrutture in data 23 gennaio 2006, nella quale si esclude la creazione di un ulteriore organismo autonomo e l'utilizzo, invece, delle strutture e risorse già esistenti (in particolare l'utilizzo della sala operativa presso il Comando generale delle capitanerie di porto e del sistema informativo unitario della Pubblica amministrazione). cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 gennaio 2006, Allegato 2, pag. 67.

sono versati al Fondo per le attività cinematografiche per il finanziamento degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, come già rilevato in prima lettura¹⁵, andrebbe confermato che non siano state finora conseguite, né siano previste per il futuro sulla base della legislazione vigente, entrate erariali a titolo di sfruttamento dei film in oggetto, in quanto, altrimenti, l'assegnazione dei proventi al Fondo per le attività cinematografiche verrebbe coperta a valere su somme da acquisire all'entrata del bilancio statale.

Articolo 28

(Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL)

Si autorizza la spesa di 10 mln di euro per il 2006 per il finanziamento dell'ISFOL. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La RT, dopo aver illustrato le attività istituzionali che l'istituto è demandato a svolgere, contiene una sintetica suddivisione della spesa prevista dal bilancio di previsione per il 2006 e relativa all'utilizzo del contributo istituzionale, riportata nella seguente tabella:

Spese per gli organi dell'ente	euro	633.489,00
Spese per il personale	euro	5.484.203,00
Spese generali per il funzionamento dell'Istituto	euro	2.488.530,00
Spese per lo svolgimento delle attività istituzionali	euro	1.393.778,00
Totale	euro	10.000.000,00

¹⁵ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio del bilancio dello Stato, Nota di verifica n. 457 relativa all'AC 6259, pagina 35.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa. Andrebbe comunque assicurato che l'indicazione contenuta nella sezione II della RT, che esclude che si tratti di oneri configurati in termini di limite massimo di spesa, rappresenti un mero errore materiale.

Articolo 30

(Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera)

L'articolo autorizza un contributo annuale di 4 milioni di euro per 15 anni a decorrere dal 2007 per rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale. Al relativo onere si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge finanziaria 266 del 2005¹⁶.

La RT precisa che il contributo annuale di 4 milioni di euro, dedotti gli interessi dovuti, determina una disponibilità di 46 milioni per investimenti. Tale somma dovrebbe essere utilizzata per l'acquisto di:

- 1 velivolo ad ala fissa con capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima, per la copertura di aree di interesse anche internazionale;
- 1 velivolo ad ala rotante per un impiego a medio raggio, per il rafforzamento dei dispositivi di soccorso in mare;
- 3 motovedette della Classe 800 specializzate per il soccorso costiero entro le 40 miglia dalla costa.

Il costo di esercizio e di conduzione dei predetti mezzi non comporterà – secondo la RT – alcun nuovo onere in quanto tutto ciò verrà inserito in cicli logistici già avviati, per i quali si

¹⁶ Con quest'ultima norma è stato stanziato un contributo annuale di 200 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dal 2007, per interventi infrastrutturali.

utilizzano gli ordinari stanziamenti di bilancio: pertanto, lo stanziamento previsto dall'articolo 30 sarà sufficiente per garantire sia l'acquisto sia la manutenzione dei mezzi in questione.

La RT specifica che il ricorso allo strumento flessibile dei contributi pluriennali alle imprese nazionali fornitrici, secondo il disposto dell'articolo 4, comma 177, della legge finanziaria n. 350 del 2003¹⁷, consente una più adeguata programmazione, necessaria per la graduale sostituzione dei mezzi, che con il decorso degli anni e con il continuo impiego devono essere dismessi. Diversamente, secondo la RT, il loro ulteriore impiego comporterebbe una crescita dei costi di manutenzione sproporzionata e, quindi, non conveniente.

Nel complesso, infine, l'onere è così quantificato:

(milioni di euro)

MEZZI da ACQUISIRE	UNITÀ	COSTI UNITARI	ONERE
velivoli ad ala fissa	1	31,2	31,2
velivoli ad ala rotante		1,2	11,2
motovedetta	3	1,2	3,6
TOTALE	5		46

Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli oneri per l'acquisto dei mezzi aeronavali previsto dalla norma appare corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica. Tuttavia, trattandosi di limite massimo di spesa, si segnala comunque l'opportunità di una conferma in ordine alla congruità del finanziamento anche con riferimento all'effettiva messa in "armamento" dei nuovi mezzi aerei e navali¹⁸.

¹⁷ In base alla norma richiamata, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come:

- contributi pluriennali per la realizzazione di investimenti o di forniture di interesse nazionale;
- concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui per la realizzazione di investimenti da parte delle imprese autorizzate.

¹⁸ Per i profili di copertura finanziaria, appositi chiarimenti sono stati forniti dal rappresentante del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse indicate a copertura, dal momento che l'autorizzazione di spesa richiamata di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) in materia di opere di "capzione ed adduzione di risorse idriche" dispone delle risorse necessarie. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 gennaio 2006, pag. 57.

Articolo 31

(Sistema di trasporto ad impianti fissi)

Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di TFR maturati alla data del 31 dicembre 2000, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate a seguito delle comunicazioni e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.

La relazione illustrativa spiega che, al fine di evitare diseconomie per la PA connesse all'impegno di personale per un'attività da considerare residuale, la norma limita le regolazioni debitorie alle istruttorie già eseguite, ciò comportando, da un lato, la rinuncia dello Stato all'accertamento di eventuali sopravvenienze attive e, dall'altro, un risparmio per la finanza statale connesso al mancato riconoscimento delle sopravvenienze passive per le richieste formulate dopo il 31 agosto 2005.

Al riguardo, appare opportuno - come già rilevato in prima lettura¹⁹ - che sia chiarito se, a seguito della disposizione, la regolazione delle istanze presentate successivamente al 31 agosto 2005 debba considerarsi a carico delle regioni o se invece le suddette istanze non siano suscettibili di regolazione. Nel primo caso, infatti, dalla norma potrebbero discendere effetti finanziari negativi per le regioni, mentre, nel secondo caso, si tratterebbe di comprendere come si farà a regolare le sopravvenienze intervenute.

Articolo 34-ter

(Utilizzazione di somme)

L'articolo dispone che le somme iscritte per l'anno 2005 nel Fondo per l'innovazione tecnologica e nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico (capitolo

¹⁹ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio del bilancio dello Stato, Nota di verifica n. 457 relativa all'AC 6259, pagina 51.

7579, U.P.B. 4.2.3.28 "Fondo per l'innovazione tecnologica", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) non utilizzate al termine del predetto anno, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei Deputati, non è corredato di RT.

Al riguardo, si segnala che, già sulla base della normativa vigente (comma 16 dell'articolo 54 della legge n. 449 del 1997, come modificato dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002), gli stanziamenti in conto capitale non impegnati nel corso dell'esercizio di riferimento possono essere conservati in conto residui nell'esercizio successivo, per cui andrebbe chiarita la portata innovativa della norma in esame. Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti sul punto, potendosi soltanto ipotizzare che una quota delle somme in esame sia a sua volta riveniente da esercizi precedenti²⁰, configurando in tal caso il presente articolo una deroga alla vigente normativa contabile e precludendosi il fatto che tali somme costituiscano, con lo spirare dell'esercizio finanziario 2005, economie di bilancio.

Andrebbe dunque fornito un chiarimento sulla natura delle varie quote di spesa interessate, tenendo comunque presente che ogni mantenimento in bilancio di somme comporta un potenziale aggravio in termini di fabbisogno di cassa e che il decreto-legge in esame è entrato in vigore ad esercizio già iniziato, per cui formalmente gli effetti dell'andata in economia ovvero della perenzione si sarebbero già dovuti produrre in assenza nel nostro ordinamento di un istituto del tipo del bilancio suppletivo.

Articolo 34-*quater*

(Tutela del risparmio)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei Deputati, posticipa al 17 maggio 2006 (ovvero alla data di emanazione di apposite disposizioni da parte della CONSOB e dell'ISVAP) il termine a

²⁰ Si tratterebbe, in particolare, delle somme stanziare per l'esercizio finanziario 2004, ammontanti, per il solo Fondo per i progetti strategici nel settore informatico, a complessivi 129 mln di euro (di cui circa 77,5 stanziati dal comma 3 dell'articolo 27 della legge n. 3 del 2003 e 51,5 mln di euro dall'articolo 4, comma 8, della legge finanziaria per il 2004).

quo di vigenza di alcune norme contenute nella legge n. 262 del 2005, relative alla regolamentazione di conflitti d'interessi, alla circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e alla ripartizione delle competenze in materia di prodotti assicurativi (comma 1). Il comma 2 stabilisce che le disposizioni regolamentari e di attuazione della predetta legge sono adottate dalla Consob entro il 12 gennaio 2007.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei Deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizioni meramente ordinamentali.

Articolo 34-*quinqües*

(Disposizioni di semplificazione in materia edilizia)

Il presente articolo, con la finalità di semplificare i procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, prevede al comma 1, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia la cui adozione è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

In via transitoria è previsto che l'Agenzia del Territorio invii ai Comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a decorrere dal 1 gennaio c.a., allo scopo di far effettuare la verifica e la rispondenza delle dichiarazioni presentate con gli atti in possesso degli enti locali; in caso di incoerenze i Comuni segnalano le discrasie alle Agenzie del territorio, le quali provvedono agli adempimenti di competenza.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame il direttore dell'Agenzia del Territorio provvederà con decreto a dettare le modalità attuative delle citate segnalazioni agli enti locali.

Il successivo comma 2, lettera a), modifica il termine di presentazione delle dichiarazioni all'Ufficio tecnico erariale dei nuovi fabbricati o costruzioni di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge n. 652 del 1939; in particolare, viene previsto che la citata dichiarazione venga effettuata

entro il termine più stringente di trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili gli immobili, rispetto al già previsto termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui divengono abitabili.

La successiva lettera b) integra il contenuto dell'articolo 17 del citato regio decreto-legge n. 652 del 1939, nel senso di prevedere che le dichiarazioni di mutazione nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite vengano presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui essi si sono verificate.

Il presente articolo, inserito durante l'esame presso la Camera, non è corredato di RT.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni contenute nel presente articolo, per le modifiche di cui al citato comma 1, sembrerebbero suscettibili di produrre maggiori oneri connessi ai nuovi adempimenti di informatizzazione del modello unico digitale; al riguardo appare opportuno evidenziare che, in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento²¹, per la disposizione in oggetto il rappresentante del Governo evidenziava che le disposizioni "sono valutate positivamente dall'Agenzia del Territorio e ... potranno semplificare le procedure senza conseguenze negative per la finanza pubblica".

Va osservato però che, se è vero che le semplificazioni citate rappresentano uno snellimento nelle procedure amministrative e pertanto una più rapida e capillare capacità di controllo e di verifica da parte dei soggetti preposti, con conseguenti effetti positivi di gettito, d'altra parte appare verosimile ipotizzare un contesto in cui l'approntamento di strutture, risorse e mezzi potrà produrre un aggravio di oneri; occorre pertanto verificare se tali situazioni, che presentano tra loro effetti finanziari di segno opposto ma anche differentemente scaglionati in termini temporali, risultino effettivamente neutrali in termini di saldi finanziari.

Inoltre, occorre rilevare che sarebbe opportuno acquisire dal Governo informazioni circa l'eventualità che l'utilizzo del modello unico non comporti anche la cessazione dal versamento di imposte, tasse o contributi da pagare per la presentazione di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque

²¹ cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 febbraio 2006, pag. 4.

denominato in materia di attività edilizia; ciò in quanto si avrebbe in tal caso un minor introito erariale, che naturalmente dovrebbe trovare adeguate forme di copertura.

Articolo 34-sexies

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale ed avente determinati requisiti, previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, è esteso, per il biennio 2006-2007 e nel limite del 50%, alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà statale o di imprese che hanno in vigore con lo Stato convenzioni o contratti di servizio. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 mln di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Il rispetto di tale limite di spesa è assicurato da un apposito decreto ministeriale d'attuazione della norma. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge n. 522 del 1999, recante due limiti di impegno quindicennali pari, rispettivamente, a 41 mld di lire a decorrere dal 1999 e a 23 mld di lire a decorrere dal 2000.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, per quanto attiene ai profili di quantificazione, si ricorda che all'analogha misura, nel limite del 25% dell'intera contribuzione dovuta, prevista dall'articolo 21, comma 10, della legge finanziaria per il 2003 per l'identica platea di soggetti beneficiari, erano state ascritti oneri pari a 21 mln di euro annui. Pertanto, appare necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alla congruità dell'autorizzazione di spesa (20 mln di euro), alla luce del fatto che nel caso in esame l'agevolazione equivale non più al 25 bensì al 50 per cento dell'intera contribuzione dovuta. Si rileva, inoltre, che già in occasione della citata disposizione contenuta nella "finanziaria" per il 2003 si era rivelata una discrasia rispetto all'analogo provvedimento

agevolativo recato dalla "finanziaria" per il 2002, discrasia che derivava dall'utilizzo come parametro di riferimento di un monte retributivo pari a poco più del 60% di quello considerato nella RT alla legge finanziaria per il 2002 (con conseguenti possibili effetti di sottostima dell'onere). Inoltre, atteso che tali provvedimenti di sgravio riguardano norme succedutesi nel tempo (il primo provvedimento risale al 1997), sarebbe opportuno che si fornissero i dati a consuntivo dell'utilizzo di tali forme di decontribuzione, al fine di rendere meno aleatoria la stima del minor gettito. Sul punto, infine, si osserva che andrebbe chiarito se l'espressione "nel limite del 50 per cento" possa essere intesa nel senso che la misura agevolativa in esame sia modulabile fino ad un massimo del 50 per cento della contribuzione dovuta, nel qual caso il rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione potrebbe effettivamente garantire il rispetto del limite di spesa.

In merito alla copertura adottata, evidenziata la congruità dell'autorizzazione di spesa di cui si dispone la riduzione rispetto all'onere quantificato dalla RT, andrebbe appurata la disponibilità delle somme utilizzate in riduzione. Infine, si rappresenta l'opportunità dell'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, alla luce della natura dell'onere, che non sembra comunque comprimibile nei limiti di un tetto di spesa²².

Articolo 34-septies

(Disposizioni concernenti le autorità portuali)

Il comma 1 esclude le autorità portuali dall'ambito di applicazione negli anni 2006 e 2007 del vincolo generale alla crescita della spesa per il triennio 2005-2007 - al netto di quella per il personale - stabilito dal combinato disposto dei commi 5 e 57 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005. Tale esclusione opera nei limiti di 30 mln di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007; al rispetto dei detti limiti si provvede con l'emanazione di apposito decreto ministeriale di attuazione.

²² Infatti, lo stesso decreto ministeriale di attuazione potrà soltanto determinare in via generale i requisiti e la percentuale dell'agevolazione.

Il comma 3 dispone che la copertura sia a valere sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo, aggiunto dalla Camera dei Deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare in ordine alla quantificazione dell'onere, che, oltre ad essere configurato in termini di tetto di spesa, sembra compatibile con il complesso dei risparmi attesi dal comma 57 in relazione ad una ampia pluralità di enti (fra i quali si segnalano quelli previdenziali), pari a 210 mln di euro nel 2006 e a 295 mln di euro nel 2007.

Per quanto attiene alla modalità di copertura, viceversa, andrebbe chiarita la coerenza con la vigente normativa contabile, che esclude la copertura di oneri correnti con risorse di conto capitale, alla luce del fatto che almeno una quota degli oneri in esame dovrebbe verosimilmente considerarsi di natura corrente.

Articolo 34-*octies*

(Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88)

L'articolo autorizza per il 2006 e il 2007 la spesa di 19 mln di euro annui e per gli anni dal 2008 al 2012 la spesa di 10 mln di euro annui al fine di proseguire gli interventi in materia di investimenti navali di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge n. 261 del 1997, che sembrerebbe rappresentare un limite d'impegno decennale pari a 20 mld di lire annue a decorrere dal 1998 per il finanziamento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei Deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si osserva che la copertura adottata risulta compatibile con il profilo temporale dell'onere soltanto per gli anni 2006 e 2007, atteso che il limite d'impegno di cui si

dispone la riduzione termina proprio nel 2007. Inoltre, in relazione a questi anni, si evidenzia che l'ammontare dell'onere, pari a 19 mln di euro annui, è comunque pari a quasi il doppio dell'importo del limite d'impegno utilizzato (circa 10,3 mln di euro).

Appare pertanto utile un chiarimento.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it